



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 novembre 2023
(OR. en)

14692/23
PV CONS 50
AGRI 648
PECHE 475

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
23 e 24 ottobre 2023

SESSIONE DI LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2023

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 14003/23 + COR 1.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 14239/23

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 14241/23

Trasporti

1. Revisione della direttiva sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS)



14005/23
PE-CONS 35/23
TRANS

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte prima, del 18.10.2023

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 91 TFUE).

Occupazione e politica sociale

2. **Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro**  13888/23 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 48/23
approvato dal Coreper, parte prima, del 18.10.2023 SOC

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE), con l'astensione di Bulgaria, Ungheria e Polonia. Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Mercato interno e industria

3. **Direttiva relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza**  13942/1/23 REV 1
Adozione dell'atto legislativo + REV 1 ADD 1
approvato dal Coreper, parte prima, del 18.10.2023 PE-CONS 37/23
CONSOM

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114, TFUE). Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Economia e finanza

4. **Regolamento sulle obbligazioni verdi europee (EuGB)**  13940/23
Adozione dell'atto legislativo + ADD 1
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.10.2023 + ADD 2 REV 1
PE-CONS 27/23
EF

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114, TFUE), con l'astensione di Germania, Lussemburgo e Austria. Le dichiarazioni relative a tale punto figurano nell'allegato.

5. **Proroga del regolamento relativo al sistema di preferenze tariffarie generalizzate**  13941/23
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 54/23
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.10.2023 POLCOM

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 207, paragrafo 2, TFUE).

6. **Regolamento sullo strumento di lotta alla coercizione (ACI)**  13939/23
Adozione dell'atto legislativo + ADD 1 e 2
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.10.2023 PE-CONS 34/23
COMER

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 207, paragrafo 2, TFUE). Le dichiarazioni relative a tale punto figurano nell'allegato.

Attività non legislative

PESCA

3. **Regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2024** ☐C 14259/23
12451/23 + ADD 1
14024/1/23 REV 1
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico.

4. Riunione annuale dell'ICCAT 13780/23 + COR 1
(New Cairo, Egitto, 13-20 novembre 2023)
Scambio di opinioni

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

AGRICOLTURA

5. **Direttiva quadro sui rifiuti – aspetti relativi agli alimenti** ☐☐C 13994/23
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della Commissione degli aspetti relativi agli alimenti della direttiva quadro sui rifiuti e ha proceduto a uno scambio di opinioni su tali aspetti sulla base della nota della presidenza (13994/23).

Attività non legislative

6. Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina¹ 14087/1/23 REV 1
Informazioni fornite dalla Commissione e dagli Stati membri
Scambio di opinioni

Varie

Agricoltura

7. a) **Impatto del mercato del carbonio dell'UE sul settore agricolo e sull'industria agroalimentare**  13930/23
Informazioni fornite dalla delegazione polacca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione polacca sull'impatto del mercato del carbonio dell'UE sul settore agricolo e sull'industria agroalimentare. Ha altresì rilevato le reazioni della Commissione e delle delegazioni.

- b) Risultati della riunione dei ministri del V4 responsabili dell'Agricoltura 14236/23
(Znojmo, Repubblica ceca, 26 settembre 2023)
Informazioni fornite dalla delegazione ceca a nome delle delegazioni ceca, ungherese, polacca e slovacca
- c) Prospettive dell'agricoltura biologica 14304/23
Informazioni fornite dalla delegazione lituana, sostenuta dalle delegazioni bulgara, croata, cipriota, ceca, danese, finlandese, ungherese, lettone, maltese, rumena e svedese
- d) Istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario "ad hoc" efficiente, flessibile e semplice in caso di crisi 14350/23
Informazioni fornite dalle delegazioni croata e slovena, sostenute dalle delegazioni bulgara, cipriota, greca, ungherese, maltese e portoghese

¹ Alla presenza del ministro ucraino per la Politica agraria e l'alimentazione.

- e) **Un New Deal per gli agricoltori — come affrontare le attuali sfide per il settore agricolo dell'UE**  14320/23
Informazioni fornite dalla delegazione austriaca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione austriaca su come affrontare le attuali sfide per il settore agricolo dell'UE. Ha altresì rilevato le reazioni della Commissione e delle delegazioni.

- f) **Attuali proposte legislative**
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

Regolamento sulla certificazione per gli assorbimenti di carbonio: aspetti agricoli e forestali – stato dei lavori   14367/23
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sugli ultimi sviluppi nelle discussioni in sede di Consiglio e Parlamento europeo sugli aspetti agricoli e forestali della proposta di regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. Ha inoltre preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione e delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

- g) **Programma di lavoro della Commissione per il 2024 sulla politica UE di promozione dei prodotti agroalimentari** 14469/23
Informazioni fornite dalla delegazione italiana

SESSIONE DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

PESCA

3. **(prosecuzione) Regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2024**
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico
Cfr. pagina 4.

☐ 14259/23
12451/23 + ADD 1
14024/1/23 REV 1

-
- ☒ Prima lettura
- ☐ Punto basato su una proposta della Commissione
- ☐ Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 14241/23

**Punto 2 dell'elenco
dei punti "A":**

Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La modifica della direttiva dell'UE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro introduce un nuovo riferimento normativo alle "fibre di diametro inferiore a 0,2 micrometri". Poiché, dopo la fine del periodo transitorio di sei anni, il numero di fibre sarà determinato dal valore numerico del diametro inferiore, sarebbe stato utile definire anche tale valore nel quadro della direttiva, anziché lasciare tale compito ai singoli Stati membri.

Senza la determinazione di un diametro inferiore, infatti, stazioni di rilevamento diverse otterranno risultati di misurazione diversi a seconda della definizione stabilita a livello nazionale e del metodo di valutazione. Poiché la determinazione avviene a livello nazionale, i risultati delle analisi di uno Stato membro non possono essere utilizzati in un altro.

Al fine di mantenere la certezza giuridica e la comparabilità delle concentrazioni di fibre di amianto a livello dell'UE e di completare l'elaborazione di metodi e programmi di misurazione nazionali per la nuova procedura di misurazione a più alta risoluzione delle fibre di amianto sottili entro il periodo transitorio di sei anni, sarebbe stato auspicabile stabilire a livello di UE il diametro inferiore delle fibre. Sebbene ciò non sia avvenuto, siamo a favore di un approccio congiunto e coordinato degli Stati membri a tale riguardo. A nostro parere il valore del diametro inferiore potrebbe essere fissato a 50 nm, il che consentirebbe di dare una risposta sia alle considerazioni relative alle analisi che a quelle in ambito tossicologico e socioeconomico."

**Punto 3 dell'elenco
dei punti "A":**

Direttiva relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"L'Italia conferma il proprio sostegno all'accordo di compromesso sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2011/83/UE relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e che abroga la direttiva 2002/65/CE, raggiunto tra le istituzioni e che si riflette nell'esito del voto del Parlamento europeo del 5 ottobre 2023.

Sebbene non siamo pienamente soddisfatti di tutte le norme previste dalla proposta di direttiva, nel complesso la riteniamo un testo legislativo valido ed equilibrato.

Tuttavia, chiediamo alla Commissione di sostenere gli Stati membri durante il processo di recepimento per approfondire le questioni che potrebbero emergere in quella fase. L'efficacia delle nuove norme dipenderà dalla loro corretta applicazione e il sostegno della Commissione può favorire l'adozione di approcci omogenei, evitando l'emergere di fenomeni di arbitraggio normativo non voluti che possono segmentare il mercato interno. Ricordiamo infatti che, oltre a rafforzare la fiducia nei mercati finanziari proteggendo i consumatori dai rischi legati alla digitalizzazione, l'altro importante obiettivo di questa proposta legislativa è quello di migliorare ulteriormente la libera circolazione dei servizi finanziari nel mercato unico, creando condizioni di parità per attività e rischi simili tra i diversi operatori."

Punto 4 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento sulle obbligazioni verdi europee (EuGB)**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"Data la necessità di prevenire il *greenwashing* sul mercato obbligazionario, di evitare l'arbitraggio tra diverse categorie di titoli diversi dai titoli di capitale e in assenza di un regime di informativa armonizzato per le obbligazioni, gli strumenti derivati e altri titoli diversi dai titoli di capitale pubblicizzati come titoli che tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance o che perseguono simili obiettivi, il Consiglio esprime la propria intenzione di esaminare attentamente la proposta della Commissione relativa all'obbligo di fornire informazioni sulle questioni ESG nel prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale nel contesto dei negoziati sulla normativa sulle quotazioni."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Germania continua a ritenere che l'energia nucleare non sia sostenibile. Riconosciamo che la norma per le obbligazioni verdi europee è collegata al regolamento sulla tassonomia, ma al tempo stesso non consideriamo adeguato includere l'energia nucleare nell'elaborazione di una norma di riferimento per le obbligazioni verdi. La Germania non può pertanto sostenere l'accordo politico in merito al regolamento sulle obbligazioni verdi europee nella sua interezza."

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"Siamo favorevoli alle misure che contribuiranno a convogliare le risorse finanziarie verso la sostenibilità. Pertanto, anche l'Austria valuta positivamente la norma per le obbligazioni verdi europee. Abbiamo tuttavia sempre perseguito l'obiettivo di stabilire una tassonomia credibile e basata su dati scientifici e respingiamo l'idea che gli investimenti nel settore nucleare possano essere considerati attività di transizione. Accogliamo con favore gli obblighi di informativa per tali investimenti inclusi nel testo, anche se avrebbero potuto rivestire un ruolo più rilevante. Rispettiamo pienamente la sovranità nazionale e il diritto europeo e internazionale in materia di politiche energetiche nazionali, ma riteniamo che sia *greenwashing* classificare come sostenibili le attività economiche nel contesto dell'energia nucleare."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ribadisce l'intenzione di attuare tempestivamente eventuali mandati finalizzati all'elaborazione di allegati standardizzati per includere nel prospetto dell'UE informazioni legate ad aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG), tenendo conto dell'esperienza acquisita nel preparare gli orientamenti volontari sulle obbligazioni verdi nel quadro del regolamento sulle obbligazioni verdi europee."

Punto 6 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento sullo strumento di lotta alla coercizione (ACI)**
Adozione dell'atto legislativo

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul regolamento (UE) 2023/... sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi

"La coercizione economica può incidere su qualsiasi settore di attività dell'Unione o di uno Stato membro e può avere complesse implicazioni politiche, economiche e giuridiche. Il presente regolamento costituisce una risposta necessaria ed efficace alla coercizione economica e opera mediante dissuasione, ma può comportare l'adozione di contromisure, se necessario come ultima risorsa. Il presente regolamento non ha precedenti, è concepito con attenzione e tenendo debitamente conto delle implicazioni significative dei casi di coercizione economica. Ne consegue che il presente regolamento e gli approcci ivi contenuti, in particolare il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio a norma dell'articolo 4, sono strettamente specifici per materia e non costituiscono un precedente per altri fascicoli legislativi basati sull'articolo 207 TFUE o per proporre tali atti. Analogamente, le norme sul ricorso alla procedura d'esame in relazione alle misure di risposta dell'Unione concordate nel presente strumento non pregiudicano l'esito di altri negoziati legislativi in corso o futuri e non devono essere considerate un precedente per altri fascicoli legislativi. Il presente regolamento non è pertanto considerato un precedente per altri atti."

Dichiarazione della Commissione sul ricorso alla procedura d'esame per le misure di risposta dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2023/XXX sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi

"La Commissione si impegna a cooperare strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione dello strumento dell'UE di lotta alla coercizione, in tutte le fasi, seguendo le norme applicabili e le migliori pratiche. La Commissione osserva che una risposta unita dell'UE sosterrà le caratteristiche principali dello strumento, vale a dire la dissuasione e l'efficacia, e sarà la più appropriata alla luce della natura sensibile dello strumento.

La Commissione sottolinea che, nel contesto del regolamento, è possibile giungere a soluzioni che godano del più ampio sostegno possibile considerata la natura e l'impatto dell'azione dell'Unione a norma del regolamento. L'applicazione del regolamento richiede una valutazione di questioni economiche, strategiche e giuridiche complesse, che offre un margine sostanziale per la scelta delle soluzioni, in particolare di quelle che godono del più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri dell'UE.

A tal proposito, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione a norma del regolamento e nel rispetto delle regole e dei principi generali stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione si impegnerà in particolare a offrire al comitato degli Stati membri dell'UE opportunità tempestive ed efficaci per esaminare eventuali progetti di atti di esecuzione ed esprimere opinioni prima della votazione e, in ogni momento, per adoperarsi al fine di trovare soluzioni che godano del più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri dell'UE in seno al comitato. Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, la Commissione metterà prontamente a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio l'analisi delle misure previste di cui all'articolo 13, paragrafo 4, una volta trasmessa agli Stati membri. La Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio qualora le misure di risposta dell'Unione previste siano relative a quelle descritte all'articolo 8, paragrafo 4.

Inoltre, qualora un comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione, la Commissione terrà nella massima considerazione le opinioni espresse in seno al comitato e considererà prioritario presentare nuovamente al comitato un progetto di atto modificato al fine di garantire il più ampio sostegno possibile a un parere positivo per consenso o a maggioranza qualificata a favore in relazione a un progetto di atto modificato. Qualora fosse necessario ricorrere al comitato di appello, la Commissione terrà nella massima considerazione le opinioni espresse in seno a tale comitato e si adopererà per l'adozione di misure basate sul più ampio sostegno possibile a un parere positivo per consenso o a maggioranza qualificata a favore. Qualora il comitato di appello non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione, la Commissione agirà in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante in seno al comitato di appello avverso l'adeguatezza del progetto di atto di esecuzione."

Dichiarazioni relative ai punti "B"

Punto 3 dell'elenco dei punti "B":

Regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2024

(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3,
TFUE)

Accordo politico

Dichiarazione della Commissione sull'aringa nel Golfo di Botnia e sull'aringa nel Baltico centrale

"La Commissione prende atto della decisione del Consiglio di fissare a livelli bassi i totali ammissibili di catture (TAC) per l'aringa nel Golfo di Botnia e per l'aringa nel Baltico centrale, unitamente alle misure correttive volte a riportare tali stock a livelli superiori all'MSY Btrigger.

La Commissione si rammarica tuttavia che il Consiglio non abbia deciso di chiudere le attività di pesca mirate per entrambi gli stock per il 2024, il che avrebbe consentito di ricostituirli più rapidamente."

Dichiarazione della Commissione sui piani pluriennali

"La Commissione comprende i motivi per cui gli Stati membri chiedono di presentare una proposta di modifica mirata del piano pluriennale per il Mar Baltico, il Mare del Nord e le acque occidentali. La Commissione ricorda che, in virtù del trattato, essa ha il diritto di iniziativa legislativa. Ad essa, in particolare, spetta valutare i tempi e il contenuto di eventuali proposte da presentare in tal senso."

Dichiarazione della Commissione e di Finlandia e Svezia sulla gestione della pesca del salmone nelle sottodivisioni 29N e 30

"Finlandia e Svezia ritengono che lo stock di salmone del Ljungan abbia sofferto a causa di una malattia, ma che nel 2023 lo stato dello stock abbia tuttavia fatto registrare un'evoluzione positiva, con una migliore risalita per la riproduzione e maggiori quantitativi di giovani salmoni stimati.

Finlandia e Svezia ritengono inoltre che la probabilità di raggiungere il Blim per lo stock di salmone del Ljungan dipenda in misura minore dalla mortalità per pesca. Sono pertanto dell'avviso che misure di gestione mirate siano più efficaci per la ricostituzione dello stock di salmone del Ljungan.

Secondo Finlandia e Svezia, un avvio ritardato della pesca commerciale e ricreativa del salmone al 20 maggio 2024 costituirebbe una restrizione significativa rispetto a un avvio fissato al 1° maggio, come consigliato dal CIEM. Inoltre questa misura consentirebbe una migrazione precoce e permetterebbe a salmoni selvatici pregiati e di grosse dimensioni, compresi esemplari dello stock di salmone del Ljungan, di migrare verso i fiumi deputati alla riproduzione prima dell'avvio delle attività di pesca del salmone. La Svezia sarebbe disposta inoltre ad applicare restrizioni regionali alla pesca del salmone nel fiume Ljungan e al di fuori di esso.

Finlandia e Svezia concordano inoltre sul fatto che un TAC ridotto a 53 967 salmoni costituisca una misura significativa per la conservazione degli stock di salmone.

La Commissione, in stretta cooperazione con Finlandia e Svezia, chiederà con urgenza al CIEM di fornire quanto prima un parere scientifico in merito alle misure di gestione che i due paesi sono disposti a mettere in atto per la pesca del salmone nelle sottodivisioni 29N e 30. Finlandia e Svezia forniranno al CIEM e alla Commissione le informazioni e competenze scientifiche necessarie ai fini di tale parere. Sulla base del suddetto parere del CIEM la Commissione presenterà, se opportuno, una proposta di modifica del regolamento relativo alle possibilità di pesca del Baltico."

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Germania, Polonia e Svezia sulla pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale

"Danimarca, Estonia, Germania, Polonia e Svezia continuano a essere preoccupate per lo stato del merluzzo bianco del Baltico occidentale e mantengono l'impegno a favore della ricostituzione dello stock. Al tempo stesso riconoscono l'importanza socioeconomica e culturale della pesca ricreativa. I suddetti Stati membri invitano la Commissione a valutare l'eventualità di consentire nuovamente la pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale nelle future proposte, non appena i pareri scientifici consentiranno la reintroduzione di un limite di cattura adeguato. Si potrebbero inoltre valutare ulteriori misure comuni per la pesca ricreativa del merluzzo bianco al fine di proteggere lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, quali taglie minime e massime di riferimento."

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2024

"Dato che le biomasse degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale sono al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2024. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale."

Dichiarazione comune di Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale nel 2024

"Dato che la biomassa dello stock di aringa del Baltico occidentale è al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nel 2024. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock di aringa del Baltico occidentale."

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il salmone del bacino principale nel 2024

"Dato che nelle sottodivisioni CIEM 22-30 quasi tutti gli stock fluviali di salmone selvatico sono ben al di sotto del valore R_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione degli stock, Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2024. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock fluviali di salmone selvatico nelle sottodivisioni CIEM 22-30."

Dichiarazione comune della Commissione e di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sugli scambi di contingenti di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale

"Agendo con spirito di solidarietà, uno Stato membro che non necessita dell'intero contingente di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale cercherà di concordare scambi di contingenti con uno Stato membro in grado di dimostrare che dovrà fare i conti con il cosiddetto "effetto di contingente limitante" a causa del contingente limitato di merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale di cui dispone."

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Germania, Lituania e Polonia sui trasferimenti dei contingenti di salmone del bacino principale

"Agendo con spirito di solidarietà e riconoscendo gli sforzi di conservazione profusi da Finlandia e Svezia, grazie ai quali nelle loro acque gli stock presentano un buono stato di salute, uno Stato membro che non può utilizzare l'intero contingente assegnatogli per il salmone del bacino principale prenderà in considerazione l'eventualità di trasferire volontariamente la quota non utilizzata o non utilizzabile di tale contingente alla Finlandia e/o alla Svezia."

Dichiarazione comune della Commissione e della Germania sull'opzione di un sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)

1. "A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, le misure correttive ai fini dell'articolo 5 di tale regolamento possono includere misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, a determinate condizioni.

2. Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito al merluzzo bianco e all'aringa nelle sottodivisioni 22-24, la Germania ritiene dunque necessario adottare misure di emergenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza nelle sottodivisioni 22-24 per i pescherecci tedeschi consistono nell'introduzione di una chiusura di 30 giorni a fini di protezione del merluzzo bianco in aggiunta alla chiusura delle zone di riproduzione del merluzzo bianco stabilita dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico — periodo durante il quale la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), non si applica — nonché nella limitazione delle attività di pesca dell'aringa per ulteriori 30 giorni durante i quali per talune attività di pesca costiera su piccola scala l'applicazione della deroga al divieto di praticare la pesca mirata dell'aringa del Baltico occidentale è interrotta e nella limitazione delle attività di pesca che comportano catture accessorie rilevanti di aringhe.

3. La Commissione e la Germania convengono che questa misura di emergenza è ammissibile al finanziamento a titolo del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, a condizione che essa sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento."